



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000101-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DELLA CAVA LOCALIZZATA IN LOCALITA' "BALMA ORO", LOTTI 1-2-3, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: VOTTERO RICCARDO & C. SNC, VIA PASCHERO N. 33, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27.01.2020 con prot. n. 4855, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società VOTTERO Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Via Paschero n. 33 a Bagnolo Piemonte;
- con nota provinciale prot. n. 5780 del 29.01.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 29.01.2020 al 13 marzo 2020;
- con nota prot. n. 5781 del 29.01.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *“cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2”*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 16204 del 12.03.2020 **la Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Mineriere**, alla luce delle caratteristiche del progetto e preso atto dei pareri regionali del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (nota prot. ric. n. 16247 del 12.03.2020) e del Settore Geologico (nota prot. ric. n. 16928 del 16.03.2020), ritiene che il progetto proposto possa essere escluso dalla successiva fase di Valutazione Impatto Ambientale, evidenziando che entrambe i pareri dei Settori Geologico e Tecnico anticipano i contenuti tecnici che la successiva documentazione progettuale dovrà prevedere per la successiva fase autorizzativa ed in particolare: **Settore Tecnico Regionale di Cuneo:**

- la documentazione che verrà presentata all'attenzione della successiva Conferenza di Servizi dovrà anche contenere il modello di istanza regionale relativo all'autorizzazione ex L.r. 45/1989 debitamente compilato e sottoscritto, prodotto non *in carta legale*;
- a seguito della digitalizzazione delle planimetrie relative allo stato attuale e di progetto, è emerso che non è stata definita una perimetrazione dell'intervento di trasformazione; si rammenta che tale perimetrazione è importante per fornire il contributo autorizzativo ai sensi della L.r. 45/1989; è stata effettuata a GIS una perimetrazione di massima che individuerrebbe un'area di ca. 4100 mq a fronte dei 4300 ca. indicati nella relazione preliminare;
- la sovrapposizione del perimetro individuato con la fotografia aerea (fonte Google 2018) evidenzerebbe come l'area oggetto di intervento sia interessata da copertura boscata probabilmente di invasione.

Conseguentemente, la successiva documentazione progettuale dovrà includere:

- tavole progettuali in cui sia riportato correttamente il perimetro dell'area oggetto di intervento di trasformazione e quello relativo all'area boscata che verrà eliminata;
- una relazione forestale che descriva correttamente il bosco oggetto di trasformazione e quantifichi il n. di piante e la massa legnosa oggetto di asportazione; la relazione dovrà inoltre riportare il calcolo dell'importo della compensazione, se dovuta, ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i..

Settore Geologico:

- verifica della coerenza geologica e idrogeologica dell'ampliamento che si intende presentare in relazione agli adiacenti progetti di cava già autorizzati;
- oltre alla documentazione progettuale prevista dalla L.r. 23/2016 e relativi regolamenti, il progetto definitivo degli interventi che si intendono realizzare dovrà essere redatto in conformità alle vigenti normative riguardanti le Norme Tecniche per le Costruzioni e dovrà comunque essere comprensivo di:
 - descrizione delle opere di regimazione e convogliamento delle acque, sia a livello superficiale sia dell'ammasso roccioso interessato dalla coltivazione mineraria;
 - relazione geologica con relativi allegati ed elaborati cartografici volti a illustrare le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche locali e ad attestare, anche quantitativamente, la compatibilità dell'intervento con tutte le aree in relazione di causa-effetto "idrogeologica" legate alle operazioni minerarie.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 07 aprile 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, dovranno essere acquisite:
 - l'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016;
 - l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004;
 - l'autorizzazione ad eseguire lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i..
 2. Dal punto di vista tecnico, il presente progetto ha per oggetto la ripresa estrattiva su un sito sfruttato ed inattivo da anni che si identifica nel vecchio piazzale avente una superficie pari a 4.417 m² per un volume totale di materiale scavato non superiore a 30.000 m³, nei cinque anni a venire. Lo scavo è previsto esclusivamente a fossa con ribasso dalla quota di circa m 1.245, per una profondità medio-massima di 18-20 m. Sul totale dei 30.000 m³ viene ipotizzata la produzione di sterili per circa il 25% che dopo l'estrazione risulteranno essere circa 10.500 m³ (circa 2.000 m³/anno) a cui dovrà essere aggiunta un'impresicata ma importante quantità di sterili presenti sull'attuale sito di cava., che per quanto dichiarato verranno "conferiti a valle presso" impresicate aziende dotate di "impianti di frantumazione" in quanto soluzione più sostenibile del riporli in una discarica locale, poiché non reperibile.
 3. Dal punto di vista ambientale la ripresa estrattiva in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Vista la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

Visto il D.M. n. 52 del 30.03.2015 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”.

Vista la L.R. n. 40 del 14.12.1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” secondo cui ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, i termini di conclusione del procedimento sono stati differiti a tale data.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Preso atto dei pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati dalla procedura, in premessa indicati.

Considerato che:

- a. le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto;
- b. il progetto in esame riguarda la ripresa estrattiva della cava Balma Oro, inattiva da anni, con produzione anche di sterili che andranno ad aggiungersi a quelli già presenti sull'attuale sito di cava. Viste le dimensioni contenute dell'intervento e considerata l'appartenenza dell'area ad una “Zona Estrattività” già individuata dal P.R.G.C. vigente, si ritiene che l'intervento proposto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Ciò nonostante occorre rilevare che:

- non è possibile trasformare un rifiuto (lo sterile prodotto e quello già presente) in un sottoprodotto, che l'art. 184-bis (D.Lgs. n. 152/2006), definisce:
“*comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*
a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
c) *... d) ... omissis*”.
- Il riutilizzo che la ditta propone di fare potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione del art. 184-bis (sottoprodotto) del D.Lgs. 152/2006, ma si ricorda come i rifiuti da estrazione sono

già normati dal D.Lgs. n. 117/2008 e di conseguenza sono esclusi dalla Parte Quarta (di cui fa parte l'art. 184-bis) sulla base del contenuto dell'art. 185 c.2 lett. d):

“comma 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) ... b)... c)... omissis;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117”.

- c. in data 7 aprile 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 20975 dell' 8.04.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 20870 del 7.04.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii..**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.,** il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 27.01.2020 con prot. n. 4855, da parte della società VOTTERO Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Via Paschero n. 33 a Bagnolo Piemonte, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che la ripresa estrattiva della cava Balma Oro, viste le dimensioni contenute dell'intervento e considerata l'appartenenza dell'area ad una "Zona Estrattività", già individuata dal P.R.G.C. vigente, non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
- 2. DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa, al Dipartimento ARPA territorialmente competente.
 - a) per quanto attiene la previsione dell'impatto acustico derivante dall'attività, la documentazione tecnica presentata evidenzia la non corrispondenza con il dettato normativo di riferimento (D.G.R. n. 9-161 del 02.02.2004). Non vi è inoltre alcuna indicazione della competenza in materia acustica dei tecnici firmatari dell'elaborato.
E' pertanto necessario dimostrare, con adeguati elaborati, che l'attività in oggetto garantisca il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di progettazione ed esercizio.
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento ARPA di Cuneo.
- 3. DI SEGNALARE CHE,** nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attuazione dell'attività estrattiva proposta, dovranno essere recepite le indicazioni descritte nei successivi punti, nonché quelle indicate nel parere unico della Regione Piemonte, in premessa citato:
 - a. trattandosi di una nuova autorizzazione di cava, l'istanza da presentare ai sensi della L.R. 23/2016 dovrà essere corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato D del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R - Regolamento regionale recante: *“Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”;*
 - b. con riferimento alla gestione dei rifiuti da estrazione, dovrà essere definita la destinazione finale degli sfridi, considerando sia i quantitativi previsti derivanti dalla coltivazione del giacimento, nel corso del quinquennio autorizzativo, sia il materiale sterile attualmente presente sull'area oggetto di coltivazione. Si fa tuttavia presente che si nutrono forti perplessità in merito alla soluzione indicata per la gestione dei rifiuti da estrazione, per i quali

non è previsto alcun conferimento in una struttura di deposito definitivo, né interna all'area di cava né presso un sito esterno;

- c. nell'ambito della valutazione degli impatti sull'ambiente idrico circostante, dovrà essere approfondita l'analisi delle eventuali interferenze dell'intervento estrattivo proposto con il Rio Infernotto.

SEGNALA

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione del termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

Che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale